

Allegato parte integrante

ALLEGATO A: Direttive per l'applicazione degli articoli 16,17,19,21,29 e 32 delle
Norme di Attuazione del PGUAP

ALLEGATO A) DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE degli articoli 16, 17, 19, 21, 29 e 32 delle Norme di attuazione del Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche."

<i>Norme di attuazione del P.G.U.A.P.</i>	Direttive applicative
<i>Capo IV - Aree a rischio idrogeologico</i>	
<i>OMISSIS.....</i>	
Art. 16	
<i>Interventi consentiti nelle aree R4</i>	
1. Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato - contrassegnate R4 nella cartografia del piano -, a condizione che con apposito studio di compatibilità si analizzino dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione della Provincia: a) gli interventi di difesa e di prevenzione volti alla riduzione o all'eliminazione del	1. Lo studio di compatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 16 dovrà avere i seguenti contenuti che dovranno essere sviluppati in maniera commisurata all'importanza ed alla natura dell'intervento da effettuare: • individuazione del tipo di fenomeno atteso distinto in processi fluviali, torrentizi, movimenti di versante e valanghe. I movimenti di versante dovranno essere a loro volta distinti in crolli, caduta massi, scorrimenti, colate e frane complesse, processi geomorfologici, deformazioni gravitative profonde di versante e sprofondamenti. • analisi della pericolosità mediante la definizione dell'intensità/probabilità del fenomeno; • nel caso vi sia concomitanza di più fenomeni, dovrà essere indicato l'ordine di importanza e relazione tra gli stessi ed in particolare quale sia il fenomeno prevalente; • descrizione dei massimi effetti prevedibili causati dal fenomeno/i; • definizione della vulnerabilità di quanto si intende realizzare in

rischio; b) le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultino delocalizzabili e che non contribuiscano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio; c) le attività estrattive, le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione dei terreni nei casi in cui queste attività migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale, della stabilità dei suoli; d) nelle sole aree a rischio molto elevato di valanga, gli interventi conformi alla disciplina concernente la difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti nonché quelli aventi funzionalità a carattere stagionale; e) gli interventi sotterranei o aerei che non risultino esposti ai rischi presenti in superficie e che non possano influire negativamente sugli stessi; f) gli interventi di miglioramento strutturale, igienico-sanitario e energetico di edifici esistenti, senza aumenti di volume. Gli stessi edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, quando ciò consenta di ridurre il	relazione agli effetti prevedibili causati dal fenomeno/i. Per quanto concerne la vulnerabilità, si richiama la nota all'articolo 19; • descrizione delle opere di messa in sicurezza di tipo strutturale (opere paramassi, difese di sponda ecc...) e/o di tipo non strutturale (piani di evacuazione, limitazione utilizzi e accorgimenti d'uso, monitoraggi ecc...); • definizione di un cronoprogramma di esecuzione degli interventi previsti; • conclusioni dello studio in ordine alla compatibilità dell'intervento e dettagliata descrizione di tutti gli elementi ai quali è subordinata tale compatibilità. Per maggiori dettagli relativi all'analisi della pericolosità si richiamano le linee guida adottate per la redazione delle carte della pericolosità di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2759 del 22 dicembre 2006 (Disposizioni tecniche organizzative per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosità). 2. L'autorizzazione della Provincia di cui al comma 1 dell'articolo 16 è richiesta dall'interessato in via preventiva ai fini della presentazione della domanda per il rilascio della concessione edilizia, della presentazione della denuncia di inizio di attività ovvero della domanda di accertamento di conformità urbanistica per opere pubbliche soggette al predetto accertamento, ai sensi delle disposizioni concernenti le procedure di acquisizione del titolo edilizio previste dalle norme provinciali in materia di urbanistica. Qualora il comune in sede di verifica della documentazione presentata per il rilascio della concessione o allegata alla DIA accerti l'assenza dell'autorizzazione richiesta dalle presenti norme sospende il procedimento per il rilascio della concessione ovvero l'efficacia della DIA provvedendo d'ufficio alla richiesta dell'autorizzazione medesima alla
--	---

rischio a livelli non superiori a medio (R2). a) cambi di destinazione d'uso che non determinano un significativo aumento dell'esposizione al rischio.	Provincia. Alla predetta sospensione provvede l'organo competente all'accertamento della conformità urbanistica in caso di mancata presentazione dell'autorizzazione richiesta dalle presenti norme La richiesta di autorizzazione è presentata dall'interessato al Dipartimento Protezione civile e tutela del territorio e deve essere corredata da due copie cartacee e da una copia digitale degli elaborati che oltre allo studio di compatibilità dovranno comprendere necessariamente anche il progetto dell'intervento. L'autorizzazione - che ha efficacia ai soli fini idrogeologici e valanghivi (non concerne ad esempio aspetti connessi alla staticità delle opere) verrà rilasciata con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione civile e tutela del territorio, il quale si avvale dell'Incarico Speciale Sicurezza del sistema idraulico, per il coordinamento delle strutture tecnicamente competenti - indicate al successivo punto 3. - e per l'eventuale convocazione di una conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 16 della l.p. n. 23 del 1992. Le strutture tecnicamente competenti, entro 45 giorni complessivi dalla richiesta del responsabile del procedimento, presentano la propria relazione tecnica contenente le conclusioni in ordine all'ammissibilità dell'intervento proposto. Qualora entro 30 giorni dalla data della suddetta richiesta, non pervengano al responsabile del procedimento richieste di integrazione della documentazione da parte delle strutture competenti, l'istanza si intende presentata completa della documentazione necessaria. 3. Le strutture tecnicamente competenti sono: - il Servizio Bacini montani, per i fenomeni torrentizi e fluviali; —il Servizio Geologico, per i movimenti di versante; —l'Ufficio Previsioni ed organizzazione del Dipartimento della Protezione civile e tutela del territorio, in materia di valanghe; —il Servizio Prevenzione rischi, per quanto riguarda gli interventi che
--	--

	interessano opere di difesa realizzate o finanziate dal servizio stesso; —il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, competente in materia urbanistica ed edilizia; —eventuali ulteriori strutture che si ritenesse necessario convocare. 2. Il termine finale del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione della Provincia è stabilito in 90 giorni. 3. Per "opere di infrastrutturazione" di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 si intendono quelle strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali, resi alla comunità in forma indifferenziata sul territorio. Tale definizione in parte coincide con l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria. A titolo esemplificativo rientrano nelle opere di infrastrutturazione: strade e tracciati per la mobilità, spazi di sosta e di parcheggio pubblici, comprese le aree per l'elisoccorso, rete fognaria, rete idrica, impianti di produzione energetica e relativa rete di distribuzione, pubblica illuminazione, attrezzature cimiteriali, manufatti speciali per la ricerca scientifica e di presidio civile per la sicurezza del territorio, spazi di verde attrezzato, spazi di sosta e ristoro a servizio delle piste ciclabili. A tali opere vanno aggiunte quelle definite espressamente come opere di infrastrutturazione del territorio dalle norme che le concernono, sempreché la loro realizzazione non sia espressamente esclusa in aree a rischio molto elevato e che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16. 4. Ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 16, sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione), così come definiti dalle norme
--	--

	provinciali in materia di urbanistica concernenti il recupero degli edifici esistenti, a condizione che gli stessi non comportino aumento di volume. Tali interventi sono ammessi qualora siano adottati accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici, attestati dallo studio prodotto, idonei a ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni. Gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione, anche su diverso sedime, di cui alle disposizioni urbanistiche provinciali in materia, sono ammessi quando ciò consenta di ridurre il rischio a livelli non superiori a medio (R2). 5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui alle disposizioni provinciali in materia di urbanistica, e le opere interne che non modificano la destinazione d'uso e non comportano l'aumento delle unità immobiliari non richiedono l'autorizzazione, salvo i casi di interventi di sostituzione di parti strutturali portanti degli immobili. 6. Gli aumenti di volume ai quali si riferisce la lettera f) del comma 1 dell'articolo 16 sono quelli considerati come tali dalle norme urbanistiche e pertanto è consentita la realizzazione di volumi tecnici non computati come tali dagli strumenti di pianificazione comunale, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) per gli interventi sotterranei. 7. La lettera g) ammette i cambi di destinazione d'uso su edifici esistenti che non determinano un significativo aumento dell'esposizione al rischio. La compatibilità del cambio di destinazione d'uso sarà valutata anche in relazione agli accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici idonei a ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni sulla base dei contenuti dello studio prodotto. Fino all'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità, di cui al Capo IV dell'allegato B (Norme di attuazione) del
--	--

	nuovo Piano urbanistico provinciale, resta salva l'applicazione della disciplina più restrittiva dell'articolo 2 delle Norme di attuazione del PUP, approvato con l.p. n. 26 del 1987, come modificato con la variante approvata con l.p. n. 7 del 2003, qualora l'area interessata sia soggetta alla disciplina della Carta di sintesi geologica, ai sensi della quale sono ammessi interventi sugli edifici esistenti al fine esclusivo di garantire la funzionalità. Di conseguenza non saranno possibili cambi di destinazioni che rendano abitabili delle porzioni di edificio che già non lo siano, ferma restando la possibilità di ampliamento delle unità abitative esistenti nel limite del 10 per cento al fine di migliorarne la funzionalità.
2. <i>Abrogato</i>	
3. Nelle aree a rischio molto elevato di esondazione sono altresì consentite la costruzione o la demolizione e ricostruzione di opere e manufatti – pubblici e privati – ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:	
a) gli interventi siano conformi agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale o ai piani e ai programmi con effetti equivalenti;	
b) preventivamente all'adozione del provvedimento finale cui è subordinata la realizzazione dell'intervento sia approvato, da parte della Provincia, anche su proposta degli interessati, un programma di misure per la messa in sicurezza dell'area volto alla riduzione o all'eliminazione del rischio di esondazione, anche sulla base di specifici studi e approfondimenti delle dinamiche	10. Per quanto riguarda la lettera b) del comma 3 dell'articolo 16, la domanda è presentata al Servizio Bacini montani a cui compete la gestione del procedimento per l'approvazione del programma di misure per la messa in sicurezza dell'area volto alla riduzione o all'eliminazione del rischio di esondazione. Il termine finale del procedimento è stabilito in 90 giorni. 11. L'approvazione del programma spetta alla Giunta provinciale qualora sia necessario che la Giunta stessa approvi anche il finanziamento delle

idrauliche;	opere pubbliche di messa in sicurezza; spetta al Servizio Bacini Montani nel caso in cui il provvedimento individui accorgimenti di carattere costruttivo, strutturale, localizzativi e architettonici atti a ridurre o eliminare il rischio di diretta competenza del richiedente.
c) il programma di cui alla lettera b) indichi:	
i) le misure di messa in sicurezza indispensabili;	
ii) le priorità e i tempi di realizzazione delle stesse, comunque non superiori ai cinque anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento finale che consente l'attuazione dell'intervento;	
ii) i finanziamenti occorrenti per l'esecuzione delle misure di messa in sicurezza dell'area;	
iv) i soggetti – pubblici o privati – cui compete la realizzazione delle predette misure.	
4. L'approvazione del programma di misure per la messa in sicurezza di cui al comma 3 consente l'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere e dei manufatti contemplati dal medesimo comma anche precedentemente alla esecuzione delle misure di messa in sicurezza, che devono in ogni caso essere realizzate prima della fine dei lavori o del relativo collaudo, qualora necessario.	

5. Lungo i tratti d'alveo posti in fregio ad aree a rischio molto elevato non sono ammesse deroghe alla fascia di rispetto idraulico prevista dalla legislazione provinciale.	12. La deroga di cui al comma 5 dell'articolo 16 è rilasciata ai sensi della l.p. n. 18 del 1976 con determinazione del dirigente del Servizio Bacini montani. Il comma 5 si applica solo nel caso in cui i lavori per i quali è richiesta la deroga riguardino nuove edificazioni ai sensi dell'articolo 7 della l.p. n. 18 del 1976. Eventuali autorizzazioni/deroghe possono riguardare solamente interventi di breve durata o poca importanza di cui all'articolo 7 della l.p. n. 18 del 1976. Per quanto riguarda gli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto idraulico ed ubicati in area R4, l'autorizzazione prevista dall'articolo 7 bis della l.p. n. 18 del 1976 non deve comportare una diminuzione delle distanze dal corso d'acqua.
Art. 17	
<i>Interventi consentiti nelle aree R3</i>	
1. Nelle aree a rischio idrogeologico elevato - contrassegnate R3 nella cartografia di piano -, a condizione che con apposito studio di compatibilità si analizzino dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere autorizzati:	1. I contenuti dello studio di compatibilità sono quelli descritti in precedenza per l'articolo 16.
a) gli interventi ammessi nelle aree a	2. Gli interventi di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 17 sono

rischio idrogeologico molto elevato; in particolare per quelli di cui alla lettera f) del primo comma sono ammessi ampliamenti di volume fino al dieci per cento.	autorizzati dal Comune competente senza alcun coinvolgimento della Provincia.
b) le opere di infrastrutturazione e le bonifiche agrarie, previa autorizzazione della Provincia;	3. Per le opere di infrastrutturazione citate nella lettera b) dell'articolo 17 si rinvia a quanto già precisato, in merito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, dal punto 5 delle presenti direttive a carattere applicativo. 4. Per quanto riguarda le bonifiche agrarie citate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, si considerano solamente quelle rilevanti ai fini urbanistici e paesaggistici, ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di urbanistica. 5. Per la richiesta dell'autorizzazione della Provincia di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, si rinvia a quanto precisato in merito all'articolo 16 dai punti 2, 3 e 4 delle presenti direttive. 6. Il termine finale del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione della Provincia è stabilito in 90 giorni.
c) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, già previsti dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano, a condizione che, nel rispetto di quanto disposto dal primo comma	7. Per quanto riguarda il parere della Provincia su interventi di trasformazione di cui alla lettera c) del comma 1 articolo 17, si rinvia a quanto precisato in merito all'articolo 16 dai punti 2 e 3 delle presenti direttive. 8. Il termine finale del procedimento per il rilascio del parere della

dell'articolo 19, lo studio di compatibilità di cui all'alinea attesti un grado di rischio non superiore a medio (R2). I Comuni interessati autorizzano detti interventi previo parere favorevole della Provincia.	Provincia è stabilito in 90 giorni. 9. Gli interventi autorizzati dal Comune, previo parere favorevole della Provincia, possono essere eseguiti indipendentemente dalla depenalizzazione da R3 ad R2 della cartografia del Piano.
d) le nuove previsioni urbanistiche di interventi di cui alla lettera c), nel rispetto della condizione ivi prevista e previa autorizzazione della Provincia in merito alla compatibilità degli interventi dal punto di vista idrogeologico	10. Ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 17, le nuove previsioni urbanistiche e le deroghe urbanistiche soggette al nulla osta della Giunta provinciale che determinano nuovi rischi idrogeologici elevati R3 sono autorizzate con il nulla osta medesimo secondo quanto previsto dalla norme urbanistiche vigenti. L'autorizzazione della Provincia è rilasciata previa acquisizione del parere favorevole di una conferenza di servizi convocata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in coordinamento con i procedimenti di approvazione degli strumenti di pianificazione e delle deroghe urbanistiche, tenuto conto di quanto stabilito dal punto B4 "Valutazione del rischio generato da nuove previsioni urbanistiche" dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006. In caso di deroghe urbanistiche di esclusiva competenza dei Comuni, l'autorizzazione è richiesta dal Comune competente ed è rilasciata con determinazione del Dirigente generale del

	Dipartimento Protezione civile e tutela del territorio secondo le modalità di cui all'articolo 16, punti 2 e 3 delle presenti direttive. In questo caso il termine finale del procedimento per il rilascio della autorizzazione della Provincia è stabilito in 90 giorni. Ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione i nuovi interventi potranno essere eseguiti anche prima dell'aggiornamento formale della cartografia del rischio idrogeologico da R3 ad R2.
2. Nelle aree a rischio elevato di valanga è inoltre ammessa la realizzazione di opere o impianti a carattere stagionale, purché una specifica perizia tecnica e una idonea convenzione, in ordine alle modalità operative e ai tempi di esercizio, attestino l'assenza di pericolo per l'incolumità delle persone. La compatibilità di detti opere o impianti rispetto alle condizioni di pericolo deve essere approvata dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale. In ogni caso il valore delle nuove opere compatibili con i contenuti di cui al presente comma, non potrà essere computato nella valutazione dei danni derivanti dal verificarsi di un eventuale fenomeno di valanga.	11. L'ufficio competente in materia di valanghe dovrà impartire specifiche indicazioni in merito alle modalità di esecuzione della perizia tecnica ed ai contenuti della convenzione in relazione alla particolarità della situazione. La struttura competente all'approvazione della compatibilità degli interventi rispetto alle condizioni di pericolo valanghivo di cui all'articolo 17, comma 2, è il Dipartimento Protezione civile e tutela del territorio. Il termine finale del procedimento di cui sopra è stabilito in 90 giorni.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 3 e 4, si applicano anche relativamente alle aree a rischio elevato di esondazione.	12. Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 17 si richiama quanto precisato in precedenza per l'articolo 16.

Art. 19
Modifica delle aree a rischio

1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di cui al presente capo è effettuata sulla base di:

- a) variazioni della pericolosità dovute al miglioramento delle conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche;
- b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di mitigare il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso dei beni interessati;
- c) variazioni del valore d'uso del suolo.
- d) variazioni della vulnerabilità correlate a specifici accorgimenti costruttivi, condizioni o misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi.

L'articolo 19 introduce la possibilità di considerare anche la vulnerabilità quale parametro per la determinazione del livello di rischio. Esso potrà essere utilizzato ai fini dell'applicazione del comma 1 degli art. 16 e 17. A tal fine si richiama quanto riportato nella parte IV, del documento di Piano dove il rischio idrogeologico, ovvero quello derivante da fenomeni di esondazione, frana o valanga, è definito dalla seguente relazione:

$$R = P \cdot V \cdot v$$

R: Rischio idrogeologico relativo ad una determinata area;

P: Pericolosità dell'evento calamitoso che può interessare l'area stessa;

V: Valore degli elementi presenti nell'area (persone, beni materiali e patrimonio ambientale);

v: vulnerabilità degli stessi elementi (funzione della loro esposizione all'evento calamitoso). La vulnerabilità può variare significativamente in funzione delle caratteristiche dell'evento calamitoso (ad esempio nel caso di esondazioni a parità di tirante la vulnerabilità dipende dalla distribuzione spazio-temporale della velocità dell'acqua). Anche le caratteristiche strutturali dell'elemento a rischio condizionano la vulnerabilità (uno stesso edificio è molto meno vulnerabile in caso di esondazione a seconda che presenti o meno vani abitabili a piano terra); infine anche la morfologia del terreno e delle opere artificiali può condizionare significativamente la vulnerabilità di un elemento a rischio (la presenza di depressioni e rilevati è determinante nell'incidenza producibile sui beni presenti in un'area alluvionata).

A titolo esemplificativo il parametro della vulnerabilità potrà essere stimato come rapporto percentuale tra il valore del danno che può essere causato dal fenomeno ed il valore del bene. La vulnerabilità è pertanto espressa in percentuale da 0 (nessuna perdita) a 100 % (perdita totale o distruzione).

<i>Art. 21</i> <i>Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale</i> 1. La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal presente piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal piano urbanistico provinciale, dagli strumenti urbanistici ad esso subordinati e da ogni altro piano o programma adottato in base alla legislazione provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 e qualora ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso di contrasto tra le norme del PGUAP e le norme previste dagli strumenti urbanistici prevale la norma più restrittiva. 2. Nell'ambito del riordino del vincolo idrogeologico effettuato in attuazione dall'articolo 3, comma 1 lettera p) della legge 18 maggio 1989, n. 183, le attività di pianificazione forestale sono subordinate alla disciplina del presente capo, con particolare riguardo alla determinazione della sensibilità dei bacini idrografici rispetto alle trasformazioni d'uso dei suoli di carattere non conservativo.	L'articolo 21, comma 1, evidenzia la necessità di verificare che gli interventi siano compatibili sia con la normativa del PUP che quella del P.G.U.A.P. le quali coesistono, prevalendo nel caso di contrasto quella più restrittiva. Infatti in alcune situazioni come ad esempio il caso dei cambi di destinazione d'uso di cui alla lettera f) del 1° comma dell'art. 16 oppure nelle aree R3 dove la destinazione d'uso del suolo è quella di area produttiva, le disposizioni dell'art. 2 delle Norme di attuazione del PUP, qualora coesistenti, sono più restrittive di quelle del P.G.U.A.P. ed a ad esse pertanto prevalgono. Si osserva che l'art. 14 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) reca la nuova disciplina urbanistica per le aree soggette a pericolo. In particolare, con l'approvazione della futura carta di sintesi della pericolosità si applicherà solo la disciplina di uso del suolo stabilita dal capo IV delle norme di attuazione del nuovo PUP in sostituzione della disciplina del capo IV delle norme di attuazione del PGUAP.
--	--

CAPO V	
Sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti	
Art. 29	
<i>Salvaguardia dei corsi d'acqua</i>	
1. Al fine di assicurare un'adeguata sicurezza al deflusso dei corsi d'acqua superficiali nonché per preservarne le funzioni in rapporto all'ambiente ed al territorio circostanti, deve essere assicurato lo scorrimento delle acque a cielo aperto negli stessi.	1. Per quanto riguarda l'applicazione del comma 1 dell'articolo 29, per corso d'acqua si intendono tutte le acque correnti, anche non in maniera permanente, in un alveo definito e stabile. Sono comunque definiti corsi d'acqua quelli individuati nel SIAT e nella Carta di Sintesi geologica.
2. Non sono ammesse nuove opere di intubazione o di copertura, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie agli attraversamenti viari e ferroviari o alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili.	2. Gli attraversamenti viari citati nell'articolo 29, comma 2, sono da intendersi comprensivi sia quelli pubblici che quelli privati.
3. La Provincia promuove, ove possibile, la graduale eliminazione delle intubazioni e delle coperture d'alveo esistenti.	

CAPO VI	
Ambiti fluviali	
<i>OMISSIS</i>	
Art. 32	
<i>Ambiti fluviali di interesse idraulico</i>	
1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene.	
2. Nella prima applicazione del presente piano, gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree soggette ad esondazione con tempo di ritorno fino a 200 anni e poste al di fuori dei centri abitati, quali risultano dalla cartografia del presente piano. I centri abitati sono soggetti alla disciplina del Capo IV e formano oggetto di idonei interventi di difesa.	1. Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 32, in ordine alla tutela degli ambiti fluviali da differenziare rispetto alla necessità di difesa dei centri abitati dalle piene, sono assimilati ai centri abitati e quindi assoggettati alla disciplina del capo IV, anche superfici di diversa classificazione poste al limite di aree classificate ABI e le aree produttive (PROD) nonché le aree per infrastrutture ed impianti tecnologici (DEP) anche se isolate.
3. La Giunta provinciale assicura, in armonia con quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 22, il mantenimento o l'incremento della capacità di invaso complessiva del territorio provinciale, provvedendo in tal senso anche ad aggiornare periodicamente la perimetrazione degli ambiti	2. Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 32, il Servizio Bacini montani, congiuntamente alla redazione delle carte della pericolosità di esondazione, provvede all'aggiornamento della cartografia degli ambiti fluviali di interesse idraulico ed alla trasmissione della stessa al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche, il quale provvede alla modifica della cartografia del Piano previo parere della conferenza di servizi convocata dal Dipartimento della Protezione civile e tutela del territorio. Lo stesso

fluviali di interesse idraulico in base all'evoluzione delle metodologie analitiche e dei modelli idraulici.	Servizio provvederà alla pubblicazione della nuova cartografia dopo l'approvazione della stessa da parte della Giunta provinciale.
4. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:	
a) non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della competente autorità idraulica;	3. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 4 dell'articolo 32 al Servizio Bacini montani compete il procedimento di autorizzazione degli interventi. Il termine finale del procedimento è stabilito in 90 giorni.
b) non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico .	
c) non si determini l'aggravamento delle condizioni di pericolo nei territori posti a valle, anche al di fuori del territorio provinciale;	
d) non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano la condizione di pericolo.	